



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 17 marzo 2021
Prot. n. 028/21/H19

Alle Aziende associate

L O R O S E D I

OGGETTO: D.L. n. 30/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”

In Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto in oggetto (all. 1), in vigore dalla medesima data della pubblicazione.

Rinviando al succitato provvedimento per una disamina più approfondita delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di seguito illustriamo i principali interventi a favore dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

In particolare, all'art. 2 del decreto legge in argomento, viene disposto che il lavoratore dipendente con figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica in presenza o per quello in cui il figlio abbia contratto l'infezione da SARS Covid-19, nonché per il periodo in cui il figlio è sottoposto a quarantena obbligatoria disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto.

Inoltre, nelle sole ipotesi in cui la prestazione di lavoro non possa essere svolta da remoto, il genitore lavoratore dipendente con figlio convivente minore di 14 anni può astenersi dal lavoro per la durata corrispondente ai medesimi periodi sopra indicati, con riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa.

Il suddetto congedo è riconosciuto, altresì, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, possono essere convertiti, a seguito di domanda e per i medesimi periodi sopra indicati, nel suddetto congedo in argomento.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni e qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro - per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall'autorità sanitaria competente - senza corresponsione della retribuzione o dell'indennità e della contribuzione figurativa, fermo il divieto di licenziamento del genitore medesimo e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, nei periodi in cui un genitore lavori in modalità agile, o usufruisca del congedo in argomento, oppure non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione dal lavoro, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle nuove misure previste dal decreto in oggetto.

I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 282, 8 milioni di euro per l'anno 2021 e si applicano a partire dal 13 marzo u.s. e fino al 30 giugno p.v.

Per completezza si allega la nota di Confindustria del 15 marzo u.s. (all. 2).

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Gino Colella